

REGOLAMENTO (CE) N. 998/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1999

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 8,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

(2) considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui nella lavorazione industriale dei generi alimentari;

(3) considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

(4) considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio inter-

nazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

(5) considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

(6) considerando che danoflossacina deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(7) considerando che tiaprost, convallaria majalis, atropa belladonna, aqua levici e adonis vernalis devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

(8) considerando che va concesso un periodo di 60 giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

(9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
•Danoflossacina	Danoflossacina	Bovini	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte»	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•Tiaprost	Bovini, ovini, suini, equidi»	

4. Sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
•Adonis vernalis	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per cento
Acqua levici	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Atropa belladonna	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per cento
Convallaria majalis	Tutte le specie da produzione alimentare	Unicamente per uso in medicinali veterinari omeopatici preparati in base alla farmacopea omeopatica, a concentrazioni nel prodotto non superiori all'uno per mille»